

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua a uso Potabile mediante 1 pozzo in Comune di VIVERONE assentita al Camping Internazionale del Sole ZOLA Giuseppe con D.D 1.420 del 08.11.2019. PRAT. PROVINCIALE VIVERONE2.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.420 del 08.11.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

Di identificare come Concessionario la società "Camping Internazionale del Sole" (Codice fiscale: ZLOGPP50C14M098I - Partita IVA: 00238280028), con sede legale in Viverone (BI), frazione Comuna 45. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento 05 marzo 2001 n°4/R, di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, sottoscritto in data 23 maggio 2019 dal Sig. Zola Giuseppe, legale rappresentante del Concessionario. Di assentire, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento 05 marzo 2001 n°4/R, al Concessionario, la concessione per poter derivare una portata massima di litri al secondo 6,5 - una portata media di litri al secondo 0,044 - cui corrisponde un volume massimo annuo di metri cubi 1.400 d'acqua pubblica, tramite un pozzo che interessa l'acquifero superficiale, sito in Comune di Viverone al Foglio n° 25, particella n° 130, ad uso potabile. Il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il seguente: "GWB-AGI AG anfitratri morenici - Ivrea". La concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra indicato. Di dare atto che la durata della concessione è di anni 30 successivi e continui, come indicato all'art. 10 del disciplinare, a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi i casi di cessazione dell'utenza previsti dall'art. 32 del Regolamento regionale 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i. (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.024 di Rep. del 23 maggio 2019

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

il Concessionario è tenuto a verificare nel tempo la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico;

il Concessionario deve garantire la qualità dell'acqua fornita al consumo umano, che dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dal D. Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31, come modificato e integrato dal D. Lgs. 2 febbraio 2002 n° 27 e s.m.i. mediante trattamenti prescritti dalla competente Autorità Sanitaria;

il Concessionario deve sottoporre l'acqua a periodici controlli analitici di potabilità da parte della competente Autorità Sanitaria, con cadenza non inferiore ad un prelievo annuale, salvo diversa disposizione della stessa Autorità Sanitaria;

il Concessionario deve provvedere alla chiusura delle opere di presa e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato